

Relazione illustrativa alla proposta di legge n. 372
a iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Celani, Rapa,
Busilacchi, Urbinati, Maggi, Marconi, Minardi, Micucci, Leonardi, Marcozzi, Carloni
Modifica alla legge regionale 13 marzo 1995, n. 23 “Disposizioni in materia di trattamento indennitario
dei Consiglieri regionali”

Signori Consiglieri,

questa proposta di legge è preordinata ad assicurare un quadro istituzionale entro cui – fermo rimanendo il principio ormai consolidato nell’ordinamento, secondo cui l’onere del costo di assicurazione dell’esponente di pubbliche amministrazioni non può essere sostenuto dalle medesime amministrazioni – le competenti strutture del Consiglio possano procedere all’indizione di apposita procedura di aggiudicazione dell’appalto di servizi assicurativi e di intermediazione assicurativa per la copertura dei Consiglieri Regionali in ragione di eventi patrimonialmente pregiudizievoli occorsi nell’espletamento del mandato elettivo.

Gli oneri del relativo contratto – così come appunto aggiudicato all’esito della procedura di evidenza pubblica sopra menzionata – dovranno essere sostenuti dai singoli Consiglieri, con esclusione di ogni onere per il Consiglio, in conformità al principio secondo cui gli oneri della copertura assicurativa per i danni erariali che amministratori e dipendenti dell’ente potrebbero essere chiamati a risarcire in conseguenza della loro responsabilità amministrativa o contabile nei confronti dell’ente stesso o di altri enti pubblici, non possono essere assunti a carico dell’ente medesimo.

Tale principio – ripetutamente affermato dalla giurisprudenza della Corte dei Conti in sede di Giudice della Responsabilità amministrativo contabile – costituisce, come noto, espressione del disfavore che l’ordinamento esprime per l’assunzione da parte della P.A. di oneri patrimoniali per la stipula di contratti di assicurazione, con riferimento al pagamento dei premi.

L’articolo 3, comma 59, della legge 244/2007 e s.m.i. (Legge Finanziaria per il 2008) ha previsto – in coerenza con la tendenza sopra richiamata – la nullità, per illiceità della causa, del contratto di assicurazione stipulato da un ente pubblico a favore dei propri amministratori per i rischi derivanti dall’espletamento dei compiti istituzionali connessi con la carica e riguardanti la responsabilità per danni cagionati allo Stato o ad enti pubblici e la responsabilità contabile, sanzionando l’amministratore che stipula il contratto ed il beneficiario della copertura assicurativa con il pagamento a titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte l’ammontare dei premi complessivamente stabiliti nel contratto medesimo.

Questa proposta di legge non interviene ovviamente sulla ripartizione dei costi della copertura assicurativa – ed anzi tiene fermo, nonché ribadisce in proposito, la necessità di osservanza del principio dell’assenza di oneri patrimoniali per il Consiglio – ma prevede l’approntamento di misure idonee ad assicurare, ad iniziativa delle apposite strutture amministrative del Consiglio, l’individuazione, mediante procedura di evidenza pubblica, della compagnia di assicurazione ovvero dell’intermediario assicurativo con cui stipulare il contratto di assicurazione in favore dei Consiglieri regionali.

Il contratto di assicurazione, in esame, può avere ad oggetto la copertura contro gli infortuni nonché quella contro i danni materiali e diretti derivanti dalla circolazione stradale, riportati nell’espletamento di missioni connesse all’esercizio della carica ricoperta, dal mezzo di proprietà dei consiglieri regionali o dei loro coniugi ovvero familiari conviventi.

Altresì, la copertura assicurativa può vertere sulla copertura delle spese legali e processuali sostenute dai consiglieri regionali: per l'assistenza e la difesa volte ad ottenere il risarcimento dei danni alla persona ed alle cose subiti nell'espletamento dei compiti connessi con la carica ricoperta per fatto colposo o doloso di terzi; nonché per l'assistenza e la difesa volte a promuovere l'azione penale nei confronti di terzi per fatto colposo o doloso subito nell'espletamento dei compiti connessi con la carica ricoperta.

Quanto ai presupposti di ammissione alla copertura assicurativa, i consiglieri regionali, nei cui confronti sia stato aperto un procedimento di responsabilità civile o penale ovvero ancora amministrativa-contabile, per fatti o atti compiuti nell'espletamento dei compiti connessi con la carica ricoperta, possono chiedere il rimborso delle spese legali e processuali sostenute, debitamente documentate ed entro i limiti stabiliti dalla vigente disciplina posta dal Ministero della Giustizia, a valere sulla copertura assicurativa stipulata, solamente in presenza dei requisiti stabiliti dall'articolo 86 del Testo Unico degli Enti Locali per l'ammissione a rimborso degli amministratori locali a cui la disposizione rinvia (assenza di conflitto di interessi con l'ente amministrato; presenza di nesso causale tra funzioni esercitate e fatti giuridicamente rilevanti; assenza di dolo o colpa grave).

Gli oneri scaturenti dalla stipula del contratto di assicurazione vengono sostenuti integralmente – e comunque con esclusione di alcun apporto di finanza pubblica – mediante apposito fondo nel quale confluiscono i versamenti dei Consiglieri interessati ad accedere a tale copertura oppure le ritenute, debitamente autorizzate dai titolari, a valere sulle indennità dei medesimi consiglieri.

La presente proposta di legge si compone di tre articoli.

L'articolo 1 disciplina le modalità di rimborso degli oneri di difesa sostenuti da propri amministratori e dipendenti nell'ambito di qualsiasi procedimento giurisdizionale avviato nei loro confronti in relazione ad atti o fatti connessi all'espletamento del mandato o allo svolgimento delle attribuzioni dell'ufficio.

L'articolo 2 contiene le disposizioni finanziarie.

Infine l'articolo 3 contiene la dichiarazione d'urgenza.